

**Oggetto: parere legale in relazione alle prescrizioni imposte per gli interventi edilizi su edifici privati e pubblici dalle norme sull’abbat-timento della barriere architettoniche.**

E’ stato chiesto di fornire il mio parere in relazione all’individuazione della normativa concernente le caratteristiche tecniche delle opere pubbliche e private in rapporto al c.d. superamento delle barriere architettoniche.

Attentamente esaminata la problematica sottopostami, rimetto in appresso le considerazioni alle quali sono potuto giungere.

Occorre premettere che il legislatore italiano ha disciplinato la materia in esame inizialmente con riferimento agli edifici pubblici e, soltanto in un secondo momento, con riferimento agli edifici privati; da ciò è conseguito che – sebbene detta normativa sia confluita nel Testo Unico delle disposizioni legislative in materia edilizia (D.P.R. 6/6/2001 n. 380) – l’anzidetta sostanziale bipartizione permane ancora oggi.

La disciplina della “*eliminazione delle barriere architettoniche **negli edifici privati**” è attualmente contenuta agli artt. da 77 a 81 del D.P.R. n. 380/2001 e si applica ai progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici privati, alla ristrutturazione di interi edifici, compresi quelli di edilizia residenziale pubblica, sovven-*

zionata ed agevolata, nonché agli spazi esterni di pertinenza degli edifici medesimi.

Orbene, detti interventi devono essere effettuati nel rispetto di prescrizioni tecniche “*necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici*” predetti, in relazione alle quali l'art. 77, comma 2 del T.U. in esame rinvia alla indicazioni contenute in un emanando decreto del Ministero delle Infrastrutture.

Al riguardo, non essendo stato ad oggi emanato tale decreto, pare potersi ancora fare riferimento alla disciplina tecnica di cui al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 14/6/1989 n. 236, formulato in esecuzione dell'art. 1 della legge n. 13/1989, norma quest'ultima attualmente trasfusa nel citato art. 77 del Testo Unico dell'Edilizia.

Con riferimento al D.M. n. 236/1989, mi limito a segnalare che, come noto, esso reca la disciplina tecnica concernente, tra l'altro, i servizi igienici (artt. 4.1.6 e 8.1.6), balconi e terrazze (artt. 4.1.8 e 8.1.8), scale (artt. 4.1.10 e 8.1.10), rampe (artt. 4.1.11 e 8.1.11), nonché servoscale e piattaforma elevatrice (artt. 4.1.13 e 8.1.13).

La disciplina concernente l'eliminazione delle barriere architettoniche relative a “*tutte le opere di edilizia riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico che sono suscettibili di limitare l'accessibilità e la visi-*

*tabilità*” degli stessi è invece contenuta all’art. 82 del D.P.R. n. 380/2001.

Detta norma riproduce sostanzialmente l’art. 24 della L. 5/2/1992 n. 104 (“legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”), armonizzandola con la disciplina *medio tempore* emanata con riferimento alla soppressione del comitato per l’edilizia residenziale (art. 62 del D.lgs. n. 112/1998) e alla competenza dei dirigenti degli enti locali (artt. 107 e 109 del D.lgs. n. 267/2000).

Per quanto rileva ai fini del quesito sottoposti, l’art. 82 citato stabilisce che le opere edilizie riguardanti gli edifici pubblici devono essere eseguite (e dunque anche progettate) in conformità alle disposizioni contenute:

- nella legge 30/3/1971 n. 118, recante le norme “in favore dei mutilati ed invalidi civili”;
- nella precedente sezione, relativa come detto agli edifici privati;
- nel D.P.R. 24/7/1996 n. 503 (“*Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici*”);
- nel citato D.M. n. 236/1989.

Per quanto attiene alla problematica in esame, la legge n. 118/1971:

- da un lato, indica in via generale alcuni requisiti minimi che dovranno essere rispettati dagli edi-

fici pubblici, stabilendo che “*per facilitare la vita di relazione dei mutilati e invalidi civili gli edifici pubblici o aperti al pubblico e le istituzioni scolastiche, prescolastiche o di interesse sociale di nuova edificazione dovranno essere costruiti in conformità alla circolare del Ministero dei lavori pubblici del 15 giugno 1968 riguardante la eliminazione delle barriere architettoniche anche apportando le possibili e conformi varianti agli edifici appaltati o già costruiti all'entrata in vigore della presente legge; i servizi di trasporti pubblici ed in particolare i tram e le metropolitane dovranno essere accessibili agli invalidi non deambulanti; in nessun luogo pubblico o aperto al pubblico può essere vietato l'accesso ai minorati; in tutti i luoghi dove si svolgono pubbliche manifestazioni o spettacoli, che saranno in futuro edificati, dovrà essere previsto e riservato uno spazio agli invalidi in carrozzella; gli alloggi situati nei piani terreni dei caseggiati dell'edilizia economica e popolare dovranno essere assegnati per precedenza agli invalidi che hanno difficoltà di deambulazione, qualora ne facciano richiesta” (art. 27, comma 1);*

- dall'altro lato, per ciò che attiene ai requisiti tecnici delle costruzioni, prevede che “le norme di attuazione delle disposizioni di cui al presen-

*te articolo saranno emanate, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Ministri competenti, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge*” (art. 27, comma 2).

In attuazione della norma da ultimo citata, è stato emanato dapprima il D.P.R. 27/4/1978 n. 384, successivamente abrogato ad opera dell'attualmente vigente D.P.R. 24/7/1996 n. 503, che reca la disciplina tecnica di riferimento per l'eliminazione delle barriere architettoniche nell'ambito degli edifici pubblici e, più precisamente, degli “edifici e spazi pubblici di nuova costruzione, ancorché di carattere temporaneo”; di quelli “esistenti, qualora sottoposti a ristrutturazione”; degli “edifici e spazi pubblici sottoposti a qualunque altro tipo di intervento edilizio suscettibile di limitare l'accessibilità e la visitabilità, almeno per la parte oggetto dell'intervento stesso”; nonché degli “edifici e spazi pubblici in tutto o in parte soggetti a cambiamento di destinazione se finalizzata all'uso pubblico” (art. 1).

Quanto al merito delle prescrizioni tecniche ivi contenute, ci si limita a segnalare che il regolamento n. 503/1996 contiene ampi rinvii alla disciplina di cui al D.M. n. 236/1989, in relazione segnatamente alla realizzazione di scale e rampe (art. 7), servizi igienici pubblici (art. 8), nonché in generale gli elementi di arredo urbano (art. 9).

Il quadro normativo dianzi illustrato trova conferma anche nell'ambito della **legislazione regionale** e,

in particolare, nella Legge Regionale della Liguria 12/6/1989 n. 15 (“Abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative”), laddove viene previsto che *“la progettazione e l'esecuzione degli ambienti e le strutture comprese nel campo di applicazione della presente legge ... devono essere conformi alle disposizioni statali in materia, per quanto applicabili, così come specificate ed integrate fino all'entrata in vigore del decreto ministeriale previsto dall'articolo 1 secondo comma della legge 9 gennaio 1989, n. 13, dalle «Norme tecniche di attuazione» allegate alla presente legge”* (art. 6, comma 1): tenuto conto che poco dopo l’emanazione della legge regionale citata è stato approvato il D.M. n. 236/1989, anche nell’ambito regionale pare potersi fare riferimento alla disciplina tecnica di tale decreto e non già alle norme di attuazione allegate alla L.R. n. 15/1989.

Ferma restando la dianzi illustrata sostanziale bipartizione della disciplina tra edifici privati e pubblici, rilevo per completezza che taluni Ministeri hanno emanato disposizioni, talvolta anche di carattere tecnico, volte a dare attuazione all’eliminazione delle barriere architettoniche negli specifici ambiti di loro competenza; ciò vale segnatamente con riferimento all’edilizia scolastica (D.M. 18/12/1975), alle cabine telefoniche (Decreto del Ministero delle PP.TT. 10/8/1979), ai trasporti pubblici (Decreto del Ministero dei Trasporti 2/10/1987), agli impianti sportivi (decreto del Ministero

dell'interno 10/9/1986), agli stabilimenti balneari (circolare del Ministero della Marina Mercantile 23/1/1990 n. 259), nonché all'edilizia sanitaria (Decreto del ministero della Sanità 29/8/1989 n. 321).

Nelle suesposte considerazioni sta il richiesto parere.

Avv. Roberto Damonte